



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2012

=====

ADDI' 18/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCUBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MACTEI	Marco	"
BIONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 200

Oggetto:

Riordino partecipazioni societarie avviato ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss. mm. ii. Cessione delle azioni detenute dalla Regione Lazio in Centrale del Latte SpA e Alta Roma SpA ai sensi di quanto previsto, in merito, dalla D.G.R. n. 612/2010 e dalla L.R. 13 agosto 2011 n. 12, art. 1, comma 82, lett. a) e c).



200 18 MAG. 2012 R

OGGETTO: Riordino partecipazioni societarie avviato ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss. mm. ii. Cessione delle azioni detenute dalla Regione Lazio in Centrale del Latte SpA e Alta Roma SpA ai sensi di quanto previsto, in merito, dalla D.G.R. n. 612/2010 e dalla L.R. 13 agosto 2011 n. 12, art. 1, comma 82, lett. a) e c).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

PREMESSO che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 27 e seguenti (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

PREMESSO altresì che, in particolare, il comma 27 del suddetto art. 3, Legge n. 244/2007 ha disposto che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

TENUTO CONTO che il comma 29 della suddetta legge, così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 71, ha precisato che entro 36 mesi dall'entrata in vigore della Legge le Amministrazioni di cui di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cedono a terzi le quote e/o azioni delle società vietate ai sensi del comma 27 nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

RILEVATO che con Parere n. 48/2008 la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia, ha evidenziato che "le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter";

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, in ossequio alla ratio della Legge 244/2007 art. 3, comma 27 e seguenti e con l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i costi imputabili



200 18 MAG. 2012 *h*

alle proprie partecipazioni societarie, con l'art. 8 della Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012) ha previsto il riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che, in attuazione del suddetto articolo, con Deliberazione n. 612 del 29/12/2010 la Giunta regionale ha individuato le partecipazioni regionali da cedere e le società da dismettere;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lettera b) della suddetta L.R. n. 3/2010 disponeva che laddove le partecipazioni societarie regionali da cedere o le società partecipate da sciogliere e liquidare fossero state promosse con legge doveva seguire l'approvazione di una specifica legge di riordino e quindi l'adozione da parte della Giunta regionale dei conseguenti provvedimenti esecutivi;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 8, comma 1, lett. b), L.R. n. 3/2010 è stato approvato l'art. 1, comma 82 della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 che dispone tra l'altro:

- la cessione della partecipazione societaria in Centrale del Latte SpA, acquisita in attuazione dell'articolo 32 della Legge Regionale 16 febbraio 2000 n. 12, relativo all'acquisto di azioni nell'ambito della privatizzazione della Centrale del Latte di Roma SpA;
- la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma SpA, acquisita in attuazione dell'art. 81 della L.R. 6 settembre 2001 n. 24, relativo alla partecipazione della Regione all'Agenzia per la Moda;

PRESO ATTO che il suddetto articolo autorizza la Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia da lei delegato, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alle cessioni suddette;

ATTESO che la Centrale del Latte è una società per azioni con capitale sociale pari ad €37.736.000, interamente sottoscritto e versato e che la Regione Lazio detiene n.128.721 azioni, pari all'1,71% dell'intero capitale sociale;

ATTESO che Alta Roma è una società consortile per azioni con capitale sociale di €1.751.280,00 interamente sottoscritto e versato e la Regione Lazio detiene n. 324.687 azioni pari al 18,54% dell'intero capitale sociale;

TENUTO CONTO che il rispetto dei principi generali di correttezza ed imparzialità, impongono alle Pubbliche Amministrazioni da un lato di seguire procedure trasparenti e non discriminatorie e dall'altro, di massimizzare i ricavi della vendita delle proprie partecipazioni evitando di conferire vantaggi competitivi;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire il rispetto dei suddetti principi, individuare quale procedura da seguire per la cessione delle quote azionarie detenute in Centrale del Latte SpA e Alta Roma SpA, l'Asta pubblica da effettuare con il metodo delle offerte segrete - al rialzo - da confrontare con il prezzo a base d'asta, secondo quanto dettato in materia dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

RITENUTO opportuno disporre che la individuazione del valore di cessione delle azioni di Centrale del Latte SpA, da porre a base d'asta, sia determinato sulla base di una



200 18 MAG. 2012 R

perizia giurata di stima rilasciata da parte di una primaria società di revisione, in considerazione dell'esclusivo carattere economico della società nonché dell'entità del fatturato che ha caratterizzato le gestioni degli ultimi 3 anni;

RITENUTO congruo stabilire che il prezzo di cessione delle azioni di Alta Roma ScpA, da porre a base d'asta, sia individuato in base al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, in ragione dello scopo consortile della società nonché della previsione statutaria che dispone il divieto di distribuzione degli utili ai soci;

All'Unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante della presente determinazione

- Di individuare quale procedura da seguire per la cessione delle quote azionarie detenute in Centrale del Latte SpA e Alta Roma ScpA, l'Asta pubblica da effettuare con il metodo delle offerte segrete - al rialzo - da confrontare con il prezzo a base d'asta, secondo quanto dettato in materia dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

- Di autorizzare i competenti organi regionali ad individuare quale prezzo a base d'asta per la cessione delle azioni di Centrale del Latte SpA, il valore determinato mediante perizia giurata di stima, rilasciata da parte di una primaria società di revisione;

- Di autorizzare i competenti organi regionali ad individuare quale prezzo a base d'asta per la cessione delle azioni di Alta Roma ScpA il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACCNIS

ROMA 22 MAG. 2012

